



Unità Operativa Tributi ed Entrate Comunali

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

VERSAMENTI DEI CITTADINI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

Per i versamenti dei cittadini non residenti nel territorio dello Stato, non sono più applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4-*bis* del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 274 marzo 1993, n. 75, in base al quale era prevista per tali soggetti la possibilità di versare l'Imposta Comunale sugli Immobili in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%.

Detti soggetti dovranno, pertanto, provvedere al versamento dell'Imposta Municipale propria (IMU) secondo le disposizioni generali e alla scadenze di giugno e dicembre di ogni anno.

Il versamento dell'Imposta deve essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati sul territorio di più comuni, e deve essere disposto in euro, per un importo pari all'imposta dovuta.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere nei modi seguenti:

- Per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni ed il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto.
- Per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il seguente codice IBAN **IT02G0100003245348006108000**.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli. Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- Il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dalla Stato estero di residenza, se posseduto.
- La sigla "IMU", il codice del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012.
- L'annualità di riferimento
- L'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

Nel caso di ravvedimento operoso occorrerà versare oltre l'imposta anche gli interessi e le sanzioni per il ritardato pagamento.